

**REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA
(ART. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)**

Deliberato dal Comitato centrale FNOFI in data 20 dicembre 2023, approvato dal Consiglio nazionale FNOFI in data 30 dicembre 2023, trasmesso al Ministero della Salute in data 30 dicembre 2023.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – La Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista
- Articolo 2 – Gli organi della Federazione
- Articolo 3 – Il Presidente
- Articolo 4 – Il Regolamento interno e la potestà regolamentare della Federazione

**TITOLO II
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE**

- Articolo 5 – Consiglio nazionale FNOFI
- Articolo 6 – Attribuzioni del Consiglio nazionale
- Articolo 7 – Adunanze ordinarie
- Articolo 8 – Adunanze straordinarie
- Articolo 9 – Convocazione
- Articolo 10 – Integrazione ordine del giorno
- Articolo 11 - Modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio nazionale
- Articolo 12 – Esame documentazione.
- Articolo 13 – Presidenza delle sedute
- Articolo 14 – Presenze e deleghe
- Articolo 15 – Quorum strutturale e funzionale
- Articolo 16 – Regime delle adunanze
- Articolo 17 – Poteri del Presidente
- Articolo 18 – Operazioni preliminari
- Articolo 19 – Approvazione del verbale delle adunanze
- Articolo 20 – Regolamento dei lavori
- Articolo 21 - Interrogazioni, mozione d'ordine e ordini del giorno.
- Articolo 22 - Mozioni conclusive
- Articolo 23 - Forma delle votazioni
- Articolo 24 – Deliberazioni
- Articolo 25 - Disciplina delle sedute
- Articolo 26 - Richiesta della parola per fatto personale
- Articolo 27 - Doveri
- Articolo 28 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni
- Articolo 29 – RegISTRAZIONI delle sedute

TITOLO III IL COMITATO CENTRALE DELLA FEDERAZIONE

- Articolo 30 – Principi regolatori
- Articolo 31 - Gli organi del Comitato centrale
- Articolo 32 - Il Vicepresidente
- Articolo 33 - Il Segretario
- Articolo 34 - Il Tesoriere
- Articolo 35 - L'Ufficio di Presidenza
- Articolo 36 – Funzioni del Comitato centrale
- Articolo 37 – Ulteriori attribuzioni del Comitato centrale
- Articolo 38 - Il principio della collegialità
- Articolo 39 – Riunioni del Comitato centrale
- Articolo 40 – Convocazione
- Articolo 41 – Ordine del giorno
- Articolo 42 – Deposito degli atti
- Articolo 43 - Numero legale
- Articolo 44 – Comportamento dei componenti del Comitato
- Articolo 45 - Disciplina delle sedute
- Articolo 46 - Richiesta della parola per fatto personale
- Articolo 47 - Forma delle votazioni
- Articolo 48 – Deliberazioni
- Articolo 49 – Verbali delle sedute
- Articolo 50 – Registrazioni delle sedute
- Articolo 51 - Doveri
- Articolo 52 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni
- Articolo 53 - Le deleghe operative
- Articolo 54 - Gli staff del Comitato centrale
- Articolo 55 - I Gruppi di lavoro
- Articolo 56 - I rapporti con gli Ordini territoriali

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 57 - Principi di organizzazione
- Articolo 58 – Organizzazione amministrativa
- Articolo 59 – Il Direttore generale
- Articolo 60 - Uffici e linee di organizzazione
- Articolo 61 - Fabbisogno e reclutamento di personale
- Articolo 62 - I Dirigenti
- Articolo 63 - Organizzazione degli Uffici federali
- Articolo 64 - Fabbisogno e reclutamento di personale
- Articolo 65 - Disposizioni di rinvio

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 66 – Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(La Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista)

1. La Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista (di seguito anche “FNOFI” o “Federazione”) è istituita, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 8 settembre 2022 n. 183.
2. La Federazione è un ente pubblico non economico in cui sono riuniti tutti gli Ordini territoriali, che assume la rappresentanza, a livello nazionale, della professione del fisioterapista presso enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali.
3. La Federazione agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio della professione del fisioterapista.
4. La FNOFI è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute. È finanziata esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
5. Alla Federazione spettano le attività e i compiti attribuiti dal D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e successive modifiche e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.
6. La Federazione ha sede in Roma.

Articolo 2

(Gli organi della Federazione)

1. Sono organi della Federazione:
 - a) il Consiglio nazionale;
 - b) il Comitato centrale;
 - c) il Collegio dei revisori;
 - d) il Presidente.

Articolo 3

(Il Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale e ne coordina l’attività.
2. Il Presidente della Federazione è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale 8 settembre 2022 n. 183.

Articolo 4

(Il Regolamento interno e la potestà regolamentare della Federazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio dei poteri e delle attività degli organi, anche in riferimento alla amministrazione e contabilità ed è approvato dal Consiglio nazionale.
2. La Federazione si dota, con delibera del Comitato centrale, dei regolamenti applicativi e di tutti quelli ritenuti utili per la disciplina dell’attività federativa e lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati.
3. I regolamenti attuativi sono comunicati al Consiglio nazionale e al Ministero della Salute per quanto di competenza.

TITOLO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 5 **(Consiglio nazionale FNOFI)**

1. Il Consiglio nazionale FNOFI è composto dai Presidenti degli Ordini territorialmente istituiti ai sensi del Decreto ministeriale 8 settembre 2022 n. 183 ed è presieduto dal Presidente della Federazione.
2. In caso di assenza o di impedimento dei Presidenti degli Ordini territoriali, sono sostituiti dai rispettivi Vicepresidenti o, qualora non disponibili, da un altro componente del Consiglio direttivo opportunamente delegato dal rispettivo Presidente.
3. Alle adunanze del Consiglio nazionale partecipano i componenti del Comitato centrale che, pur avendo facoltà di interloquire nelle discussioni, non hanno diritto di voto, se non Presidenti di Ordine o delegati.

Articolo 6 **(Attribuzioni del Consiglio nazionale)**

1. Al Consiglio nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - eleggere i componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori e procedere ad elezioni suppletive, secondo le norme specificamente dettate per tale incumbente;
 - approvare, su proposta del Comitato centrale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione;
 - autorizzare le spese non contemplate nel bilancio alle quali non possa farsi fronte con il fondo delle spese impreviste;
 - stabilire, su proposta del Comitato centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese necessarie al funzionamento della Federazione;
 - approvare il regolamento interno della Federazione e le successive modificazioni;
 - approvare il codice deontologico;
 - approvare, su proposta del Comitato centrale, documenti di indirizzo.

Articolo 7 **(Adunanze ordinarie)**

1. Il Consiglio nazionale si riunisce, in adunanza ordinaria, nel mese di marzo e in quello di ottobre di ciascun anno.
2. Nel mese di marzo si riunisce per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precorso sulla base delle relazioni del Comitato centrale e del Collegio dei revisori.
3. Nel mese di ottobre si riunisce per la verifica dell'attività svolta nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno corrente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, come previsto dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii., e per procedere alla determinazione del contributo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

Articolo 8 **(Adunanze straordinarie)**

1. Il Consiglio nazionale può riunirsi in adunanza straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per l'esplicazione di esigenze della professione.
2. La convocazione del Consiglio nazionale è disposta dal Presidente della Federazione o dal Comitato centrale oppure su richiesta sottoscritta da almeno 1/6 dei componenti il Consiglio nazionale.

3. In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare contestualmente al Comitato centrale ed al Consiglio nazionale gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 9 (Convocazione)

1. Il Presidente convoca le adunanze ordinarie, curando la trasmissione dell'avviso, che va spedito almeno 10 giorni prima della data della riunione, a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione.
3. Per le adunanze straordinarie, è prevista anche la convocazione d'urgenza, con un preavviso minimo di 72 ore.
4. Nel caso di convocazione a richiesta di componenti del Consiglio nazionale, il Presidente è tenuto ad indire e fissare la adunanza entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata convocazione, la stessa può essere ordinata dagli organi competenti.
5. Nell'avviso di convocazione, per ogni seduta, devono essere chiaramente indicati il giorno, il mese, l'anno, il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, la modalità in presenza o da remoto, nonché l'ordine del giorno e l'orario di apertura e chiusura dei lavori.
6. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno 12 ore.

Articolo 10 (Integrazione ordine del giorno)

1. Ricevuto l'avviso di convocazione, su richiesta di almeno un decimo dei componenti del Consiglio nazionale, è possibile richiedere l'integrazione di un argomento all'ordine del giorno.
2. La richiesta, indirizzata al Presidente della Federazione a mezzo posta elettronica certificata, dovrà essere spedita non oltre 5 giorni dalla data in cui è prevista la prima convocazione del Consiglio nazionale. La richiesta deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione inerente i punti da inserirsi nell'ordine del giorno e del nominativo di chi dovrà relazionare in merito.

Articolo 11 (Modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio nazionale)

1. La partecipazione alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio nazionale può avvenire in presenza o da remoto in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video.
2. Non è possibile la forma mista.
3. Per "assemblee da remoto in modalità telematica" si intendono le adunanze del Consiglio nazionale che si svolgono con le seguenti modalità:
 - a) i componenti del Comitato centrale partecipano a distanza, anche da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video;
 - b) i componenti del Consiglio nazionale che intendano intervenire partecipano a distanza, da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video.
4. Per strumenti di teleconferenza audio-video o di connessione telematica audio-video a distanza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra più persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

5. È fatto divieto ai partecipanti alle “adunanze da remoto in modalità telematica” di procedere alla registrazione della adunanza e/o di far presenziare soggetti terzi alla adunanza a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi collegamento.
6. Nel caso di adunanza da remoto in modalità telematica, ogni partecipante deve garantire la presenza audio/video, a telecamera accesa. La qualità del collegamento resta a carico di ogni partecipante.
7. Per lo svolgimento delle “assemblee da remoto con modalità telematica”, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video, si applica la presente regolamentazione delle sedute in quanto compatibile.
8. Il Consiglio nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, fatto salvo per le adunanze da remoto dove il luogo di riferimento è la sede della Federazione.

Articolo 12 **(Esame documentazione)**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dei quali sia stata chiesta nei termini l'inclusione vengono depositati elettronicamente ed in forma non riscrivibile (non modificabile) presso la Segreteria della Federazione almeno cinque giorni prima della seduta, in uno spazio consultabile da parte dei componenti del Consiglio nazionale, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque, devono essere tenuti a disposizione dei componenti durante la adunanza.

Articolo 13 **(Presidenza delle sedute)**

1. Le adunanze del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano del Comitato centrale, purché non Tesoriere del Comitato centrale.
2. Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il componente del Comitato centrale più giovane, purché non Tesoriere del Comitato centrale.
3. Può essere designato un componente del Comitato centrale quale supporto alle funzioni di segreteria, ai fini della verbalizzazione.

Articolo 14 **(Presenze e deleghe)**

1. I componenti del Consiglio nazionale possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze da un altro componente presente in Consiglio nazionale. La delega va sottoscritta dal Presidente dell'Ordine che la concede o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. Nessun componente del Consiglio nazionale può essere investito di più di due deleghe.
3. Per le adunanze elettive il Presidente, assente o impedito, è sostituito dal Vicepresidente del medesimo Ordine. Le deleghe non sono ammesse per le assemblee elettive.
4. Il voto è per testa, nell'ambito delle deleghe assunte. Il voto è riservato ai componenti del Consiglio nazionale.

Articolo 15 **(Quorum strutturale e funzionale)**

1. L'adunanza del Consiglio nazionale in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando intervengono un numero di componenti che rappresentano almeno metà più uno dei componenti il Consiglio nazionale (quorum strutturale).
2. Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a quello dei componenti del Comitato centrale (quorum strutturale), cioè 15 componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti (quorum funzionale).
4. Il Consiglio nazionale delibera, sui punti all'ordine del giorno, mediante votazione di mozioni conclusive, atti di indirizzo, ordini del giorno.

Articolo 16 **(Regime delle adunanze)**

1. Le adunanze del Consiglio nazionale non sono pubbliche.
2. Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Segretario, predispone le misure idonee ad assicurare che nell'aula delle riunioni abbiano accesso unicamente i componenti del Comitato centrale e del Consiglio nazionale e i Consiglieri osservatori preventivamente autorizzati, previa votazione, dal Consiglio nazionale.
3. Il Presidente, previa approvazione del Consiglio nazionale, può inoltre autorizzare l'accesso e la permanenza in aula di iscritti all'albo nazionale, di funzionari, esperti e tecnici della Federazione, quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione.
4. Gli eventuali presenti autorizzati devono allontanarsi, su invito del Presidente, quando siano in discussione questioni inerenti persone.

Articolo 17 **(Poteri del Presidente)**

1. Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, il Segretario ne coordina le attività, regola la discussione e fa osservare il rispetto degli atti normativi dello Stato e del presente regolamento.
2. All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, partecipa al voto e ne annuncia il risultato.
3. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per gravi motivi, anche avvalendosi delle forze dell'ordine: in tal caso il verbale va inviato agli organi competenti.

Articolo 18 **(Operazioni preliminari)**

1. All'ora fissata nella convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Il Segretario come primo atto verifica se sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità dell'adunanza (quorum strutturale).
3. In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere una breve sospensione della seduta non superiore ad un'ora, dopo la quale sarà effettuata una nuova verifica. Persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla seconda convocazione.

Articolo 19 **(Approvazione del verbale delle adunanze)**

1. Constatata la validità dell'adunanza, il Segretario sottopone ad approvazione, con votazione palese, il processo verbale della seduta precedente.

2. Per tutte le sedute viene redatto un verbale che deve contenere luogo e data della seduta, orario di apertura e chiusura, ordine del giorno, riferimenti alla convocazione, presenze e assenze, il progressivo degli argomenti trattati, l'indicazione dei componenti intervenuti alla discussione, le espressioni di voto, le sintetiche dichiarazioni di cui il componente richiede espressa verbalizzazione, eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.), eventuali entrate ed uscite dei componenti, devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione o di ripresa, di entrata e di uscita; al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Consiglio nazionale e il numero legale raggiunto.
3. Sul verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.
4. Il verbale è conservato agli atti del Consiglio nazionale. L'accesso a tale atto è consentito con i dovuti omissis per ciascun punto all'ordine del giorno
5. Le bozze dei verbali sono inviate a tutti i componenti il Consiglio nazionale nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla adunanza.
6. Se un componente del Consiglio desidera che sia inserita a verbale una propria dichiarazione, deve presentare riassunto scritto e firmato alla presidenza entro i 30 giorni dall'invio del verbale.

Articolo 20 **(Regolamento dei lavori)**

1. Dopo l'approvazione del verbale, il Segretario dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.
2. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente, o suo delegato o incaricato, svolge una relazione introduttiva e fissa uno schema predisposto in base al parere del Comitato centrale, sul quale indirizzare la discussione.
3. Al fine di garantire una discussione serena, pacata e soprattutto pertinente ai lavori dell'adunanza, il Segretario prende nota del numero degli interventi e delimita, annunciandolo preventivamente, il tempo di dibattito su ciascun punto.
4. Nella discussione degli argomenti i componenti del Consiglio nazionale e del Comitato centrale hanno il diritto di esprimere opinioni nel rispetto della correttezza e continenza verbale, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
5. Ogni componente del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, prima intervenire, deve chiedere la parola al Presidente e può intervenire solo dopo che la parola gli sia stata concessa.
6. Dopo la presentazione del punto all'ordine del giorno da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del delegato alla sua presentazione, si apre il dibattito, secondo le tempistiche indicate in convocazione. La tempistica può essere modificata, su proposta del Presidente o richiesta di un componente del Consiglio nazionale, con voto a maggioranza.
7. Nell'ambito del tempo previsto, possono intervenire in sede di discussione e per una sola volta i componenti del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, ove presenti per la durata massima di cinque minuti per intervento. Il Presidente può concedere nuovamente la parola per repliche per la durata massima di due minuti per intervento.
8. Quando la durata dell'intervento del componente supera il tempo previsto dal comma precedente, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può richiamarlo e togliergli la parola.
9. Il Presidente richiama il componente che si discosta dall'argomento in discussione o che ecceda i limiti della correttezza e continenza verbale e lo invita ad astenersi; a suo insindacabile

giudizio, può richiamarlo e toglierli la parola, se quello, due volte invitato a desistere, persiste nel suo intervento.

10. Dei richiami ai sensi dei commi precedenti è data menzione a verbale.

11. I componenti dell'Ufficio di presidenza del Comitato centrale o il relatore del punto all'ordine del giorno possono intervenire nella discussione per precisazioni e repliche dopo ogni intervento. La durata delle repliche non può eccedere due minuti.

12. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può sospendere temporaneamente la seduta, indicando allo stesso tempo l'ora di sua ripresa, e se del caso rinviarla ad altra data.

Articolo 21

(Interrogazioni, mozione d'ordine e ordini del giorno)

1. Ogni componente del Consiglio nazionale, da solo o con altri, ha facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e ordini del giorno.

2. Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione.

3. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Comitato centrale. Di norma alle interrogazioni viene data risposta immediata nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

4. Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare od a rinviare il corso della discussione. Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

5. Sulle stesse, la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore e uno contro.

6. Gli ordini del giorno contengono atti di indirizzo al Comitato centrale e devono attenersi all'ordine del giorno proposto.

Articolo 22

(Mozioni conclusive)

1. Il Consiglio nazionale delibera nella forma delle mozioni conclusive che devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

2. Le mozioni conclusive sono proposte dal Presidente o da un componente del Consiglio nazionale.

3. Tra le mozioni conclusive o gli ordini del giorno presentati, il Presidente sceglie l'ordine con cui vanno votati, proponendo, se del caso, integrazioni o emendamenti.

4. L'approvazione della mozione conclusiva proposta dal Presidente preclude la votazione su mozioni proposte da altri componenti del Consiglio nazionale o emendamenti.

5. Il Segretario dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione, chiude la discussione, specifica le modalità di voto e apre le votazioni.

6. Nel determinare le modalità di voto il Presidente farà precedere la votazione sulle eventuali modifiche ed emendamenti.

7. Le deliberazioni che, ai fini della legittimità (motivazione) ed efficacia, debbono assumere veste di autonomo atto, si definiscono "delibere", sono predisposte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, anche in data successiva alla seduta e autonomamente protocollate.

Articolo 23

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei componenti del Consiglio è palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico. In questo caso, il Presidente vota per ultimo. Ciascun voto è riportato a verbale.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun componente dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuito". Il componente che dichiara voto "contrario" o "astenuito" può chiedere che sia verbalizzata una sintetica dichiarazione di voto.
3. Il componente che vota "astenuito" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevale il voto del Presidente.
5. Nel solo caso in cui la questione abbia ad oggetto persone, il voto si svolge a scrutinio segreto.

Articolo 24 (Deliberazioni)

1. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
2. Le deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale sono immediatamente efficaci ed esecutive.

Articolo 25 (Disciplina delle sedute)

1. I componenti del Consiglio nazionale e gli eventuali intervenuti alle sedute sono tenuti alla riservatezza. Durante l'intera seduta del Consiglio nazionale, se da remoto, dovrà sempre tenersi attivata la funzione video da parte dei Consiglieri e dei partecipanti.
2. Il Consiglio nazionale può ammettere la presenza di persone estranee, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, ed esclusivamente a quello. L'accesso alla seduta nella sala predisposta ovvero la partecipazione da remoto è autorizzata dal Presidente.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un collaboratore della segreteria, con la funzione di assistere il Segretario per la verbalizzazione.

Articolo 26 (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Componente.
2. Il componente del Consiglio nazionale o del Comitato centrale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e la durata del relativo intervento non può eccedere i due minuti; è ammessa una sola replica della durata massima di due minuti.
3. In caso di richiesta di parola per fatto personale, il Presidente può sempre intervenire anche quando non personalmente interessato, anche per tentare di comporre bonariamente la questione, ed il relativo intervento non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 27 (Doveri)

1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli componenti dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. I componenti sono tenuti al rispetto della riservatezza e delle norme sulla deontologia professionale nello svolgimento delle proprie funzioni. Al di fuori dei procedimenti

istituzionali o di legge, non è consentita la diffusione all'esterno di materiale e discussioni oggetto della seduta.

Articolo 28

(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. I componenti debbono riferire al Consiglio nazionale nel caso di argomenti all'ordine del giorno o deliberazioni rispetto ai quali essi siano in conflitto di interesse, attuale o potenziale, ed astenersi dal prendere parte alle stesse, abbandonando la seduta prima dell'inizio della discussione e rientrando dopo votazione. Tali casi vengono riportati nel verbale.

Articolo 29

(Registrazioni delle sedute)

1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere disposta la registrazione audio/video/informatica delle sedute.

2. Le registrazioni vengono conservate per almeno tre anni dalla data della relativa seduta e possono essere messe a disposizione del componente del Consiglio nazionale che contesti la modalità con cui è stato verbalizzato il proprio intervento e solo nella parte che lo riguarda. La contestazione deve pervenire al Segretario per iscritto, con adeguata motivazione e la richiesta di modifica dell'intervento, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conoscenza della verbalizzazione.

3. Non è consentita la registrazione unilaterale da parte di componenti o intervenuti, parziale o totale della seduta.

4. La registrazione della seduta per motivi diversi dalla verbalizzazione deve essere autorizzata dal Consiglio nazionale con la maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO III

IL COMITATO CENTRALE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 30

(Principi regolatori)

1. Il presente disposto costituisce regolamentazione del Comitato centrale della Federazione, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni dei suoi componenti ed al fine di conformare il suo funzionamento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, in assenza di conflitti di interesse.

2. Il Comitato centrale è costituito da quindici componenti ed è eletto dal Consiglio Nazionale.

Articolo 31

(Gli organi del Comitato centrale)

1. Sono organi del Comitato centrale:

- il Presidente che assume la denominazione di Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Articolo 32

(Il Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente ed esercita le funzioni delegate dal Presidente o dal Comitato centrale.
2. Sostituisce il Presidente in caso di necessità o impedimento.

Articolo 33 **(Il Segretario)**

1. Il Segretario assiste il Presidente, sovrintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale e collaboratori la verbalizzazione delle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale e ogni formalità connessa alle attività di detti organi.
2. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, i registri delle relative deliberazioni, il registro dei pareri espressi dal Comitato centrale, nonché gli altri registri prescritti dal Comitato centrale stesso, le funzioni inerenti alla segreteria della Federazione, secondo quanto normativamente previsto.
3. In particolare, il Segretario:
 - coordina lo staff di segreteria;
 - cura la tenuta degli archivi, degli albi e elenchi, nonché il protocollo della Federazione.
4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario, nelle sedute del Comitato centrale, sono svolte dal componente più giovane del Comitato presente alla seduta, escluso il Tesoriere.

Articolo 34 **(Il Tesoriere)**

1. Il Tesoriere opera con i poteri assegnati dal Comitato centrale per l'esercizio delle funzioni normativamente previste, cura la riscossione dei contributi dovuti dagli Ordini territoriali e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento delle funzioni della Federazione, secondo quanto stabilito dal Comitato centrale e dalle norme relative alla contabilità e organizzazione.
2. Il Tesoriere, avvalendosi degli uffici e dei consulenti, redige le bozze di bilancio preventivo e conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori per la presentazione al Consiglio nazionale.
3. Il Tesoriere predispone le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori.

Articolo 35 **(L'Ufficio di Presidenza)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato centrale è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. Detto Ufficio:
 - supporta il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni;
 - propone al plenum della Comitato centrale bilanci, programmi, progetti, studi, documenti;
 - supporta l'attività degli Ordini territoriali.
3. L'Ufficio di presidenza si riunisce senza formalità su convocazione del Presidente.
Non sono redatti verbali delle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 36 **(Funzioni del Comitato centrale)**

1. I componenti del Comitato centrale hanno diritto di accesso a tutti i documenti della Federazione. Per i documenti che non vengono trasmessi in vista delle deliberazioni da assumere possono fare richiesta al Segretario.
2. I componenti del Comitato centrale assolvono alle deleghe e ai progetti cui sono chiamati; propongono singolarmente o in gruppo programmi, progetti e studi.
3. Con proprio regolamento il Comitato centrale disciplina indennità di carica e per delega, gettoni di presenza e rimborsi.
4. Il Comitato Centrale:
 - a) vigila, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;
 - b) svolge attività di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;
 - c) promuove e favorisce, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale nonché la formazione continua degli iscritti;
 - d) designa i rappresentanti della Federazione presso Commissioni, Enti e Organizzazioni di carattere interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale. La designazione obbliga il rappresentante a svolgere con assiduità e diligenza le funzioni connesse all'incarico ed a riferire tempestivamente al Presidente, possibilmente con relazione scritta, quanto abbia formato oggetto della sua attività;
 - e) dà il proprio concorso ad Autorità ed Organi esterni nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli Ordini e la professione, formulando proposte e rilasciando pareri;
 - f) dà direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui all'art. 3 lettera g) del DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233;
 - g) partecipa nei limiti previsti dalla legge alla stipula degli accordi e convenzioni con Autorità, Enti e Organismi anche assistenziali, in qualsiasi modo interessanti l'esercizio della professione di fisioterapista;
 - h) delibera la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione sulla base dei dati contabili verificati dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e propone a quest'ultimo la misura del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare alla Federazione per il suo funzionamento;
 - i) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali; nell'esercizio di detto potere il Comitato Centrale osserva le norme procedurali previste nel capo IV del regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221;
 - j) approva i regolamenti degli Ordini territoriali.

Articolo 37

(Ulteriori attribuzioni del Comitato centrale)

1. Oltre ad esplicitare le attribuzioni di cui al precedente articolo, il Comitato Centrale:
 - a) delibera le direttive generali e le linee programmatiche, nonché priorità e piani per la gestione amministrativa che devono essere recepiti nella Relazione programmatica del Presidente, allegata al bilancio di previsione;
 - b) sulla base del bilancio di previsione assegna al Dirigente o alla funzione apicale dell'organizzazione il budget secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità; il Comitato Centrale potrà stabilire anche le risorse finanziarie destinate a specifici obiettivi; il Comitato Centrale può modificare le categorie di spesa del bilancio e, conseguentemente, del budget ed in caso di urgenza il Presidente può provvedere a dette modifiche da ratificarsi dal Comitato Centrale che deve essere convocato entro 5 giorni;

- c) delibera l'istituzione del Fondo cassa economale tenuto secondo le modalità definite dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- d) delibera in via definitiva la dotazione di personale e le relative variazioni in coerenza con la programmazione almeno triennale del fabbisogno di personale, di competenza dello stesso Comitato Centrale;
- e) determina le linee di organizzazione degli uffici, la rilevanza ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- f) adotta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche;

Articolo 38 **(Il principio della collegialità)**

- 1. Il Comitato centrale opera secondo il criterio della collegialità, anche in relazione alle singole deleghe.
- 2. Il Comitato centrale adotta le decisioni attraverso delibere e documenti, con le modalità di seguito indicate.

Articolo 39 **(Riunioni del Comitato centrale)**

- 1. Le sedute del Comitato centrale si tengono, di regola, presso la sede della Federazione in Roma, anche mediante collegamento da remoto tramite piattaforma messa a disposizione dalla Federazione anche nella forma mista presenza/remoto. Spetta comunque al Presidente stabilire il ricorso alle ordinarie modalità o tramite collegamento da remoto o modalità mista di svolgimento delle sedute.
- 2. Le sedute possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, previa comunicazione da parte del Presidente della Federazione.
- 3. Le sedute del Comitato centrale non sono pubbliche.
- 4. Alle sedute possono assistere collaboratori e consulenti della Federazione previa autorizzazione del Presidente.
- 5. La presidenza di singole sedute del Comitato centrale può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vicepresidente.
- 6. Nel caso di assenza o incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente, la seduta del Comitato centrale e del Consiglio nazionale è presieduta dal componente il Comitato centrale più anziano per iscrizione nell'albo presente alla seduta.

Articolo 40 **(Convocazione)**

- 1. Salvo casi di necessità e urgenza l'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, viene inviato dalla segreteria della Federazione ai componenti del Comitato centrale per posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di urgenza, ad insindacabile valutazione del Presidente, i termini per la convocazione sono ridotti a giorni uno.

- 2. A tale scopo i componenti comunicano, in caso di variazioni, l'indirizzo della posta elettronica certificata, che avrà validità a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento da parte della segreteria della Federazione.
- 3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata oltre all'ora di inizio, anche la presumibile ora di chiusura della riunione.

4. Il Presidente valuta l'opportunità di invitare alle sedute del Comitato centrale anche i membri del Collegio dei revisori ed in tal caso dispone che sia inviato loro, con l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno con la relativa documentazione.

Articolo 41 **(Ordine del giorno)**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Comitato centrale costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi.
3. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce "Varie".
4. La voce "Eventuali" è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Comitato centrale. Il Presidente ne dà comunicazione all'inizio della seduta.
5. Ciascun componente può chiedere al Presidente l'inserimento di un punto all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire il punto al massimo entro la seconda seduta successiva rispetto a quanto richiesto.
6. Ogni componente del Comitato centrale ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto, con una sintetica dichiarazione.

Articolo 42 **(Deposito degli atti)**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati elettronicamente ed in forma non riscrivibile (non modificabile) presso la Segreteria della Federazione almeno due giorni prima della seduta, in uno spazio consultabile da parte dei componenti del Comitato centrale, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque, devono essere tenuti a disposizione dei componenti durante la seduta.

Articolo 43 **(Numero legale)**

1. Per la validità delle sedute del Comitato centrale occorre la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano una presenza qualificata.
3. Le sedute del Comitato centrale possono tenersi anche completamente o parzialmente in modalità da remoto, ove previsto nella relativa convocazione, a condizione che tutti i partecipanti da remoto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Componente che intende intervenire da remoto deve darne comunicazione preventiva al Segretario della Federazione. Il Presidente, o il segretario su delega, nel dirigere i lavori, disciplinerà la funzione audio in funzione degli interventi programmati. Il Comitato centrale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, fatto salvo per le sedute completamente da remoto dove il luogo di riferimento è la sede della Federazione.
4. Le sedute del Comitato centrale possono essere registrate (sia in audio che in video) solo dal Segretario, previa autorizzazione del Presidente.
5. È fatto divieto ai partecipanti alle sedute del Comitato centrale di procedere alla registrazione della adunanza e/o di far presenziare soggetti terzi alla adunanza a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi collegamento.

6. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate.
7. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza del numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.
9. I componenti che intendono intervenire nella discussione comunicano che intendono parlare prima che inizi la discussione sul singolo argomento all'ordine del giorno e una volta esaurita la sua presentazione da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione.
10. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
11. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 44

(Comportamento dei componenti del Comitato)

1. Nella discussione degli argomenti i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni nel rispetto della correttezza e continenza verbale, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Ogni componente del Comitato centrale, prima intervenire, deve chiedere la parola al Presidente e può intervenire solo dopo che la parola gli sia stata concessa.
3. Dopo la presentazione del punto all'ordine del giorno da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione, la durata degli interventi nelle sedute del Comitato centrale possono fare interventi chiari e concisi, della durata massima di cinque minuti per ciascun componente.
4. Quando la durata dell'intervento del componente supera il tempo previsto dal comma precedente, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può richiamarlo e togliergli la parola.
5. Il Presidente richiama il componente che si discosta dall'argomento in discussione o che ecceda i limiti della correttezza e continenza verbale e lo invita ad astenersi; a suo insindacabile giudizio, può richiamarlo e togliergli la parola, se quello, due volte invitato a desistere, persiste nel suo intervento.
6. Dei richiami ai sensi dei commi precedenti è data menzione a verbale.
7. Ad ogni intervento di un componente del Comitato centrale è ammessa replica sia da parte del Presidente che anche da parte del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione; la durata delle repliche non può eccedere cinque minuti e non sono ammesse contropliche.
8. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può sospendere temporaneamente la seduta, indicando allo stesso tempo l'ora di sua ripresa, e se del caso rinviarla ad altra data.

Articolo 45

(Disciplina delle sedute)

1. I componenti del Comitato centrale e gli eventuali intervenuti alle sedute sono tenuti alla riservatezza. Durante l'intera seduta del Comitato dovrà sempre tenersi attivata la funzione video da parte dei Consiglieri e dei partecipanti.

2. Il Comitato centrale può ammettere la presenza di persone estranee, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, ed esclusivamente a quello. L'accesso alla seduta nella sala predisposta ovvero la partecipazione da remoto è autorizzata dal Presidente.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un collaboratore della segreteria, con la funzione di assistere il Segretario per la verbalizzazione.

Articolo 46

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Componente.
2. Il componente che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e la durata del relativo intervento non può eccedere i due minuti; è ammessa una sola replica della durata massima di due minuti.
3. In caso di richiesta di parola per fatto personale, il Presidente può sempre intervenire anche quando non personalmente interessato, anche per tentare di comporre bonariamente la questione, ed il relativo intervento non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 47

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei componenti è palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico. In questo caso il Presidente vota per ultimo. Ciascun voto è riportato a verbale.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun componente dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuito". Il componente che dichiara voto "contrario" o "astenuito" può chiedere che sia verbalizzata una sintetica dichiarazione di voto.
3. Il componente che vota "astenuito" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 48

(Deliberazioni)

1. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
2. Le deliberazioni assunte dal Comitato centrale sono immediatamente efficaci ed esecutive.
3. Le deliberazioni che, ai fini della legittimità (motivazione) ed efficacia, debbono assumere veste di autonomo atto, si definiscono "delibere", sono predisposte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, anche in data successiva alla seduta e autonomamente protocollate.

Articolo 49

(Verbali delle sedute)

1. Per tutte le sedute viene redatto un verbale che deve contenere luogo e data della seduta, orario di apertura e chiusura, ordine del giorno, riferimenti alla convocazione, presenze e assenze, il progressivo degli argomenti trattati, l'indicazione dei componenti intervenuti alla discussione, le espressioni di voto, le sintetiche dichiarazioni di cui il componente richiede espressa verbalizzazione, eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.), eventuali entrate ed uscite dei componenti, devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione o

di ripresa, di entrata e di uscita; al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Comitato e il numero legale raggiunto.

2. Sul verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.

3. Il verbale è protocollato e conservato agli atti del Comitato centrale. L'accesso a tale atto è consentito con i dovuti omissis per ciascun punto all'ordine del giorno.

Articolo 50 (Registrazioni delle sedute)

1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario, può essere disposta la registrazione audio/video/informatica delle sedute.

2. Le registrazioni vengono conservate per almeno tre anni dalla data della relativa seduta e possono essere messe a disposizione del componente del Comitato centrale che contesti la modalità con cui è stato verbalizzato il proprio intervento e solo nella parte che lo riguarda. La contestazione deve pervenire al Segretario per iscritto, con adeguata motivazione e la richiesta di modifica dell'intervento, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conoscenza della verbalizzazione.

3. Non è consentita la registrazione unilaterale da parte di componenti o intervenuti, parziale o totale della seduta.

4. La registrazione della seduta per motivi diversi dalla verbalizzazione deve essere autorizzata dal Comitato centrale con la maggioranza assoluta.

Articolo 51 (Doveri)

1. La presente disciplina è vincolante per i singoli componenti dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

2. I componenti sono tenuti al rispetto della riservatezza e delle norme sulla deontologia professionale nello svolgimento delle proprie funzioni. Al di fuori dei procedimenti istituzionali o di legge, non è consentita la diffusione all'esterno di materiale e discussioni oggetto della seduta.

Articolo 52 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. I componenti debbono riferire al Comitato centrale nel caso di argomenti all'ordine del giorno o deliberazioni rispetto ai quali essi siano in conflitto di interesse, attuale o potenziale, ed astenersi dal prendere parte alle stesse, abbandonando la seduta prima dell'inizio della discussione e rientrando dopo votazione. Tali casi vengono riportati nel verbale.

Articolo 53 (Le deleghe operative)

1. A ciascun componente del Comitato centrale possono essere assegnate una o più deleghe o programmi operativi.

2. Nell'ambito delle deleghe o programmi assegnati, il componente delegato riferisce stabilmente al Comitato centrale, che rimane titolare del potere di spesa.

3. Gli eventuali esperti esterni per l'attività di supporto sono individuati, su proposta del componente delegato, dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 54

(Gli staff del Comitato centrale)

1. I componenti dell'Ufficio di presidenza e i singoli componenti del Comitato, per lo svolgimento delle competenze, per le deleghe o i programmi assegnati, possono avvalersi di uno staff di collaboratori, fino ad un massimo di 5 per delega/programma, scelti anche tra gli iscritti non componenti del Comitato centrale.
2. Ai componenti dello staff, per tale attività, viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, secondo il regolamento per indennità e rimborsi della Federazione.
3. All'uopo, viene costituito uno specifico fondo.

Articolo 55

(I Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato centrale e i singoli componenti, per lo svolgimento delle deleghe o programmi a ciascuno assegnati, possono costituire gruppi di lavoro per la predisposizione di documenti, l'attività logistica o l'acquisizione di informazioni.
2. L'attività prestata dai gruppi di lavoro non comporta, salvo esplicita delibera, oneri o rimborsi a carico del Comitato.

Articolo 56

(I rapporti con gli Ordini territoriali)

1. Il Comitato centrale mantiene rapporti stabili, attraverso l'Ufficio di presidenza, con gli Ordini territoriali e, nell'ambito delle reciproche competenze, svolge attività di coordinamento funzionale, consulenza, supporto, studio, formazione, anche attraverso progetti, e con l'ausilio dei propri consulenti.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 57

(Principi di organizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, l'attività amministrativa della Federazione è svolta nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo di cui ai Titoli II e III e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti di cui al presente Titolo.
2. L'assetto organizzativo della Federazione si ispira ai seguenti criteri:
 - a. garantire alla funzione amministrativa elevati livelli di efficienza volti al perseguimento degli scopi istituzionali della Federazione;
 - b. garantire alla struttura amministrativa unicità direzionale nel rispetto degli obiettivi e delle linee programmatiche determinate dagli organi di governo della Federazione;
 - c. determinare le attribuzioni e le responsabilità per i diversi ruoli amministrativi, dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli obiettivi e alle risorse umane e finanziarie assegnate a ciascun livello;
 - d. condividere gli obiettivi a tutti i livelli dell'organizzazione al fine di concentrare le attività verso fini comuni e favorendo il riconoscimento del merito e della professionalità anche in termini economici;

- e. organizzare l'attività per processi e per progetti al fine di realizzare una struttura flessibile e rendere più agevole la valutazione delle prestazioni del personale e degli uffici ed il controllo dei livelli di efficienza;
- f. valorizzare le professionalità esistenti accrescendone la preparazione professionale anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa;
- g. garantire l'efficienza dei flussi informativi all'interno dell'amministrazione e all'esterno, in primo luogo verso la Federazione, anche attraverso l'informatizzazione e l'automazione dei processi amministrativi;
- h. contenere lo sviluppo verticale della struttura e del numero di unità organizzative mediante aggregazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, favorendo l'integrazione, la rapidità di comunicazione e il coordinamento degli uffici;
- i. favorire il rapporto con gli utenti anche attraverso l'impiego di canali di comunicazione telematici e interattivi;
- j. garantire lo sviluppo delle relazioni sindacali che consentano di contemperare le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa con la garanzia della posizione lavorativa dei dipendenti;
- k. garantire, attraverso l'efficiente impiego delle risorse disponibili, il contenimento della spesa finanziaria compatibilmente con le esigenze di fornire all'utenza adeguati servizi.

Articolo 58

(Organizzazione amministrativa)

1. Il Comitato centrale, su proposta del Presidente, adotta gli strumenti programmatici e le linee guida relative all'organizzazione amministrativa della Federazione.
2. Il Comitato centrale, su proposta del Presidente, delibera l'incardinamento di figure dirigenziali apicali e del Direttore Generale.
3. Nell'organizzazione amministrativa, la Federazione può avvalersi di ogni idonea forma di collaborazione ai sensi dell'art. 15 Legge 9 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. con altri Enti pubblici che perseguano analoghe finalità.

Articolo 59

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è il responsabile della funzione di gestione amministrativo-contabile della Federazione.
2. Il Direttore generale costituisce il centro di responsabilità amministrativa di primo livello della Federazione ed esercita poteri di spesa nell'ambito delle competenze a lui attribuite dal Comitato Centrale.
3. Il Direttore generale:
 - a) assicura, con proposte e pareri, il supporto agli Organi federali nella definizione delle politiche e delle strategie;
 - b) emana direttive generali e di coordinamento complessivo degli Uffici nel rispetto delle disposizioni di indirizzo politico-amministrativo adottate dai competenti Organi federali;
 - c) provvede alle assunzioni di personale, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Comitato Centrale, nonché i rapporti sindacali e di lavoro, partecipando, in particolare, alla contrattazione decentrata ai sensi del C.C.N.L.;
 - d) gestisce il budget assegnatogli dal Comitato Centrale ed esercita i connessi poteri di spesa;
 - e) nel rispetto degli obiettivi strategici ed operativi e dei risultati attesi, stabiliti dal Comitato Centrale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), con propria determinazione, assegna annualmente agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura, le relative finalità e

modalità di realizzazione, unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi;

f) esercita la funzione di organizzazione dell'attività, individuando le priorità degli obiettivi degli Uffici dirigenziali non generali, stabilendo le modalità di perseguimento dei risultati attesi e di allocazione delle risorse umane e strumentali e controllando i risultati operativi conseguiti, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

g) dirige, coordina e controlla l'attività complessiva degli Uffici dirigenziali non generali;

h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale;

i) gestisce le risorse umane della Federazione, assegnando il personale alle Direzioni competenti ed esercitando il potere disciplinare sui dipendenti della Federazione;

j) predispose lo schema di bilancio di previsione e lo schema di rendiconto generale che sottopone al Tesoriere;

k) attua gli obiettivi gestionali stabiliti annualmente, in sede di assegnazione del budget, dal Comitato Centrale, avvalendosi dei dirigenti;

l) propone al Comitato Centrale gli aggiornamenti della pianta organica del personale;

m) assiste alle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto;

n) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte del personale della Federazione;

o) svolge ogni altra attività prevista dalla legge.

4. Il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati operativi conseguiti, in termini di qualità, quantità e costi.

5. Il Direttore generale assume la responsabilità complessiva dell'attuazione dei programmi e dei risultati ottenuti e verifica l'andamento della realizzazione dei programmi stessi da parte dei dirigenti in relazione alle direttive generali ricevute e alle priorità individuate. Riferisce al Comitato Centrale, su espressa richiesta di quest'ultimo, sul livello di attuazione dei programmi.

6. Il Direttore generale ha la supervisione su tutti gli atti compiuti dai Dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, anche con potere di avocazione.

7. In caso di assenza della figura del Direttore generale i compiti lui attribuiti sono svolti dal Dirigente apicale.

Articolo 60

(Uffici e linee di organizzazione)

1. Le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici e l'articolazione delle strutture organizzative e l'individuazione dei connessi centri di responsabilità sono approvate dal Comitato Centrale su iniziativa del Direttore Generale.

2. I servizi della Federazione sono svolti dagli Uffici amministrativi la cui dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie è determinata dal Comitato Centrale.

3. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per lo svolgimento delle loro funzioni di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni di verifica possono valersi dell'attività del Direttore Generale, che fornisce il necessario supporto anche avvalendosi del personale degli uffici competenti.

Articolo 61

(Fabbisogno e reclutamento di personale)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse con riferimento alle disponibilità finanziarie e di bilancio, il Comitato Centrale con propria deliberazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Segretario, provvede,

periodicamente e comunque con cadenza annuale ed ogni qualvolta si renda necessario in relazione agli obiettivi, alla programmazione del fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento dell'attività federale.

2. La Federazione procede all'assunzione del personale dipendente uniformando il proprio operato ai principi del D. Lgs.165 del 30 marzo 2001 e del DPR n.487 del 9 maggio 1994, per quanto applicabili.
3. Ove possibile, la Federazione si avvale di graduatorie e procedure selettive di altri Enti pubblici in corso di validità.

Articolo 62 (I Dirigenti)

1. Ad ogni Ufficio di livello dirigenziale non generale previsto è preposto un dirigente di II fascia.
2. L'incarico dirigenziale di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.
3. Il rapporto di lavoro in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale di diritto privato stipulato tra il Dirigente ed il Direttore generale, o il legale rappresentante della Federazione, in cui sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Comitato Centrale nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
4. Il dirigente è responsabile dei risultati dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, in termini di conseguimento degli obiettivi quali-quantitativi in relazione ai programmi stabiliti, della corrispondenza delle decisioni organizzative ai principi generali della Federazione, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
5. Il Dirigente sottoscrive tutti gli atti di competenza dell'Ufficio a cui è preposto. Resta salvo il potere di avocazione del Direttore generale.
6. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale provvede ad individuare formalmente un altro Dirigente che assume le funzioni di vicario. Al Dirigente vicario è trasferito automaticamente il potere di firma degli atti di competenza del Dirigente preposto all'Ufficio senza necessità di uno specifico provvedimento.
7. Agli incarichi dirigenziali del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.
8. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione amministrativa della Federazione:
 - a) programmano l'attività di competenza al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati;
 - b) utilizzano le risorse umane e strumentali assegnate in funzione dei programmi di attività nel rispetto dei criteri stabiliti dal Direttore Generale esercitando i poteri di spesa ad essi delegati;
 - c) attuano gli obiettivi e gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli annualmente con determinazione del Direttore generale, avvalendosi del personale a loro assegnato, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - d) dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio al quale sono preposti;
 - e) affidano, in base agli obiettivi assegnati dal Direttore generale, i compiti e le attività al personale dei propri Uffici e ne verificano il corretto svolgimento;

- f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
 - g) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - h) formulano proposte e pareri al Direttore generale;
 - i) svolgono ogni altra attività attribuita dalla legge, dal presente Regolamento.
9. Il Dirigente assiste alle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Articolo 63

(Organizzazione degli Uffici federali)

1. Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e l'articolazione delle strutture organizzative e l'individuazione dei connessi centri di responsabilità sono approvate dal Comitato Centrale su proposta del Direttore generale.
2. Le competenze, le attività e i servizi della Federazione sono svolti dagli uffici amministrativi la cui dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie è determinata dal Comitato Centrale.
3. L'attività amministrativa della Federazione è svolta, secondo le attribuzioni devolute dalla normativa vigente, sotto le direttive del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Direttore generale.
4. Il Direttore generale, nell'ambito del budget assegnato, ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa o occasionale, di esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 64

(Fabbisogno di personale)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse con riferimento alle disponibilità finanziarie e di bilancio, il Comitato Centrale con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, provvede periodicamente e, comunque, con cadenza triennale ed ogniqualvolta si renda necessario, in relazione agli obiettivi e alla programmazione del fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento dell'attività federale.

Articolo 65

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66

(Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni)

1. Il presente Regolamento è efficace dalla data di approvazione del Consiglio Nazionale ed è comunicato al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950.

2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento interno del Consiglio nazionale FNOFI, approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 29 maggio 2023 e il Regolamento interno di funzionamento del Comitato Centrale della Federazione degli ordini della professione di fisioterapista, approvato con delibera n. 01/CC/2023 nella seduta del Comitato Centrale del 14 maggio 2023.